



Bruxelles, 13.12.2022  
C(2022) 9624 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 13.12.2022**

**che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Malta**

**CCI 2021TC16RFCB035**

(I TESTI IN LINGUA ITALIANA, MALTESE E INGLESE SONO I SOLI FACENTI FEDE)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2022

**che approva il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Malta**

**CCI 2021TC16RFCB035**

(I TESTI IN LINGUA ITALIANA, MALTESE E INGLESE SONO I SOLI FACENTI FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 14 luglio 2022, l'Italia, per conto di Italia e Malta che hanno concordato i contenuti del programma di cooperazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059 ("gli Stati membri partecipanti") ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Malta.
- (2) Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/1059, il programma sostiene un'area che figura nell'elenco di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione<sup>2</sup>.
- (3) Il programma è stato elaborato dagli Stati membri partecipanti in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (4) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 ed è stato elaborato conformemente al modello definito nell'allegato di tale regolamento.

---

<sup>1</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.

<sup>2</sup> GU L 12 del 19.1.2022, pag. 164.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (5) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1059, la Commissione ha valutato il programma di cooperazione e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 di tale articolo il 30 agosto 2022. L'Italia ha presentato un programma di cooperazione riveduto il 18 novembre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1059.
- (7) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1059, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> per quanto riguarda il FESR in regime di gestione concorrente. Occorre precisare gli elementi necessari per procedere agli impegni di bilancio relativi al programma nella presente decisione.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/1059, è necessario fissare, per ciascun anno, l'importo delle dotazioni finanziarie totali previste per il sostegno del FESR e, per ciascuna priorità, il tasso di cofinanziamento e il sostegno massimo a valere sul Fondo. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059, poiché la dotazione totale del FESR per tale programma è compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dalla percentuale per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 27, paragrafo 3, è maggiorato di un importo aggiuntivo di 500 000 EUR. Tale importo supplementare dovrebbe avere l'effetto di aumentare la percentuale del contributo del FESR da rimborsare per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 27, paragrafo 3.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma di cooperazione proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato il programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Malta" per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Italia e Malta per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, la cui versione finale è stata presentata il 18 novembre 2022.

#### *Articolo 2*

1. L'importo massimo del sostegno del FESR per ciascun anno è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 46 083 225 EUR, da finanziarsi a valere sulla seguente linea di bilancio specifica conformemente alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2022:

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

05 02 01 05: 46 083 225 EUR (FESR – CTE).

3. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato.
4. L'importo risultante dalla percentuale per l'assistenza tecnica è aumentato di 500 000 EUR. Pertanto, l'importo del contributo del FESR da rimborsare per l'assistenza tecnica è fissato a 3 514 789 EUR, il che corrisponde al 8,26% del contributo FESR (senza assistenza tecnica).

### *Articolo 3*

La Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.12.2022

*Per la Commissione*  
*Elisa FERREIRA*  
*Membro della Commissione*

